

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1056 DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> sono elencate le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato scadrà il 30 giugno 2016. Una domanda di rinnovo dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) Poiché la valutazione della sostanza e la decisione sul rinnovo dell'approvazione sono state ritardate per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione della sostanza attiva scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo.
- (4) Stando alle conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro per quanto riguarda il potenziale cancerogeno del glifosato, il 29 aprile 2015 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») di esaminare le informazioni di supporto e di inserire tali risultati nella sua conclusione. Nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha concluso che è improbabile che il glifosato rappresenti un rischio cancerogeno per l'uomo e che gli elementi a disposizione non sosterrebbero la classificazione armonizzata del glifosato di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 <sup>(5)</sup> per quanto concerne il suo potenziale cancerogeno. In questo contesto l'Autorità ricorda tuttavia che le sue proposte di classificazione presentate nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono proposte formali di classificazione armonizzata conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (5) Il 22 luglio 2015 <sup>(6)</sup> lo Stato membro relatore ha dichiarato l'intenzione di presentare un fascicolo sulla classificazione armonizzata del glifosato, riguardante anche la classe di pericolo «cancerogenicità», conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il 17 marzo 2016 lo Stato membro relatore ha presentato detto fascicolo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la quale dovrà formulare il proprio parere a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Registro delle intenzioni dell'ECHA. Disponibile online all'indirizzo: [echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions](http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions).

